

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A." o siglabile "S.A.G.A.T. S.p.A.", con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede e centro direzionale nel Comune di Caselle Torinese.

Articolo 3 – Oggetto

La società ha per oggetto la gestione dell'Aeroporto Civile della Città di Torino, ed ogni operazione che abbia attinenza, anche indiretta, con la stessa, allo scopo di incrementare l'attività aeroportuale con criteri di economicità ed efficienza, il collegamento aereo della Regione Piemonte con i principali centri nazionali ed esteri, di contribuire allo sviluppo economico e turistico di Torino e del Piemonte, direttamente o tramite proprie controllate e di perseguire il successo sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la società.

Essa, oltre a dedicare la propria attività a tutto quanto abbia attinenza col funzionamento dell'Aeroporto stesso, compresi i trasporti in superficie inerenti all'attività aeroportuale, può addivenire, previa anche acquisizione delle aree eventualmente occorrenti, alla costruzione di opere che siano rivolte all'ampliamento, all'ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali ed all'integrazione di strutture di assistenza al volo ed a terra, considerate utili ai fini del migliore assetto dell'aeroporto, nonché allo sfruttamento commerciale dell'aerostazione e delle strutture connesse, compiendo all'uopo le occorrenti operazioni finanziarie.

Per gli stessi motivi, e in particolare per l'agibilità dell'aeroporto, può eseguire direttamente impianti di ogni tipo.

La società inoltre può assumere partecipazioni in altre Società ed Enti di qualsiasi genere nel settore aeroportuale e in attività connesse.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2057.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 12.911.481 (dodicimilioninovecentoundicimilaquattrocentoottantuno) diviso in n. 2.428.047 (duemilioniquattrocentoventottoquarantasette) azioni ordinarie nominative

prive dell'indicazione del valore nominale

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Articolo 6 - Azioni e trasferimento delle stesse

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

La società può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

Articolo 7 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'intervento all'assemblea può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

Articolo 8 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole

di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 9 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dal presidente o dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 10 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di dieci membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Qualora, per dimissioni od altre cause, vengano a cessare tre o più amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 11 - Poteri del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- . l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- . l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni, fatte salve le materie indicate all'ultimo comma del successivo articolo 14.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 12 - Cariche

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente e, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione nomina un amministratore delegato ed eventualmente un comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 13 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, al vice presidente e all'amministratore delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o dell'amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o dall'amministratore delegato; in mancanza dei predetti la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Le seguenti materie, che non potranno essere oggetto di delega da parte del consiglio di amministrazione, dovranno essere approvate con il voto favorevole di un numero di amministratori pari a quello dei componenti dell'intero consiglio meno 2 (due):

a) approvazione e modifica del *business plan*;

b) operazioni di valore superiore ad euro 20.000 (ventimila) (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati) con “Parti Correlate” (per tali intendendosi quelle di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato) diverse da Zi Aeroporti S.p.A. e dalle società da quest’ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;

c) le seguenti operazioni, laddove non già incluse nel *business plan* approvato, sia con riferimento agli importi sia in termini di tempistica:

- i) *capital expenditure* e costi di manutenzione (inclusi accordi o impegni ad effettuarli/sostenerli) di valore superiore ad euro 2.000.000 (duemilioni) all’anno;
- ii) operazioni di valore superiore ad euro 150.000 (centocinquantamila) (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati) con Zi Aeroporti S.p.A. e/o con le società da quest’ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;
- iii) operazioni di indebitamento finanziario a medio/lungo termine di qualunque genere per importi superiori ad euro 5.000.000 (cinquemilioni) (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);
- iv) rimborsi anticipati, ai sensi di contratti di finanziamento, superiori ad euro 5.000.000 (cinquemilioni) (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);
- v) rinuncia a qualunque diritto previsto da, modifica rilevante di termini e condizioni di e/o scioglimento/risoluzione di qualunque atto o documento relativo a, qualunque contratto di finanziamento;

d) costituzione da parte della società di qualsivoglia vincolo, onere, gravame di natura obbligatoria o reale su qualunque asset, materiale o immateriale, della società (al di fuori della gestione corrente ovvero di quelli richiesti ai sensi dei contratti di finanziamento) o il rilascio di qualunque garanzia e/o assunzione di qualsivoglia obbligo di indennizzo (al di fuori della gestione corrente);

e) modifica dei principi contabili o prassi contabili;

f) costituzione del comitato esecutivo, nomina e conferimento di poteri al presidente nonché nomina e conferimento all’amministratore delegato di poteri diversi da quelli elencati nell’Allegato 1 al presente statuto;

g) acquisizioni di partecipazioni in altre società o enti (ivi incluse società direttamente controllate o partecipate), acquisizioni, trasferimenti e/o cessioni di aziende, rami d’azienda e/o asset, in ciascun caso per un importo superiore ad euro 5.000.000 (cinquemilioni) (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);

h) trasferimenti di partecipazioni in società direttamente controllate o partecipate;

i) modifiche rilevanti della Convenzione con ENAC, del Contratto di Programma e/o di altri accordi

che disciplinano il sistema tariffario aeroportuale;

j) stipula, modifica o scioglimento di patti parasociali di cui la società sia parte;

k) avvio del processo di quotazione della società e qualunque operazione ad esso connessa;

l) istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie, uffici, rappresentanze, sia in Italia sia all'estero;

m) conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante della società per la partecipazione:

- i) alle assemblee straordinarie di società ed enti partecipati, ad eccezione delle delibere strettamente necessarie a: (i) ripristinare il capitale sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2447 e/o 2482 *ter* del codice civile ovvero dalla normativa di volta in volta applicabile, (ii) ripristinare o preservare il rapporto debito/equity, o l'equity minima, ovvero altri *ratio* previsti dai *covenant* finanziari di cui ai contratti di finanziamento di cui la relativa società sia parte, e (iii) rimborsare l'indebitamento finanziario in scadenza, ove la società non disponga di risorse finanziarie sufficienti, e
- ii) alle assemblee ordinarie di società ed enti partecipati aventi all'ordine del giorno:
 1. la nomina dei membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali e la nomina delle società di revisione;
 2. la presentazione della domanda di ammissione a quotazione della relativa società e qualunque operazione ad essa connessa.

Articolo 15 - Riunioni del comitato esecutivo

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 16 - Compensi e rimborsi spese

I compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili - spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; può inoltre essere deliberata una indennità di fine mandato. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 17 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di cinque sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Ai sensi del D.M. 12 novembre 1997 n. 521 e successive modifiche ed integrazioni il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze nominano rispettivamente un sindaco. Il Sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume, a norma delle disposizioni vigenti, la funzione di presidente del collegio sindacale.

La nomina degli altri sindaci è effettuata dall'assemblea ai sensi di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 18 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

Articolo 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e fatte salve le altre destinazioni obbligatorie per legge eventualmente applicabili e le necessità finanziarie della società, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 21 - Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 22 - Domicilio degli azionisti

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Articolo 23 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge di tempo in tempo vigenti.

Allegato 1

Poteri dell'amministratore delegato

All'amministratore delegato spettano tutte le attribuzioni del consiglio di amministrazione, con la conseguente assunzione della qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il potere di firma e di rappresentanza, anche nei rapporti istituzionali, con pubbliche amministrazioni e con enti, con facoltà di nomina e revoca di procuratori per singoli atti o categorie di atti, fatta eccezione per i poteri non delegabili ai sensi di legge e di statuto e per le materie di seguito espressamente indicate che restano, dunque, di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione (senza pregiudizio di quanto previsto all'articolo 14 in merito alle materie da approvarsi con la maggioranza qualificata ivi prevista):

- approvazione e modifica delle linee strategiche aziendali, dei master plan, dei business plan, dei piani pluriennali, del budget annuale;
- rimborsi anticipati ai sensi di contratti di finanziamento, superiori a euro 5.000.000 (cinquemilioni) per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati;
- assunzione di lavoratori dipendenti non previsti nei budget annuali;
- acquisti, vendite, permuta, costruzioni, e ricostruzioni di immobili, ovunque siti;
- conclusione, risoluzione e rinnovazione di atti e contratti passivi che generano obbligazioni "di dare" e/o "di fare" a carico della società, di importo superiore a euro 500.000 (cinquecentomila) per singola operazione;
- conclusione, modificazione e risoluzione di contratti di locazione di immobili se non previsti a budget;
- transazioni e conciliazioni di vertenze, anche fiscali, di qualunque tipo ed oggetto, in sede giudiziale o stragiudiziale, di importo superiore a euro 250.000 (duecentocinquantamila) per ogni singola operazione;
- assunzione, nomina e licenziamento di dirigenti;
- designazione di amministratori, sindaci e revisori delle società ed enti partecipati;
- conclusione di atti e contratti attivi il cui importo sia superiore a euro 500.000 (cinquecentomila);
- costituzione da parte della società di qualsivoglia vincolo, onere, gravame di natura obbligatoria o reale su qualunque asset, materiale o immateriale, della società (al di fuori della gestione corrente e di quelli richiesti ai sensi dei contratti di finanziamento) o il rilascio di qualunque garanzia e/o assunzione di qualsivoglia obbligo di indennizzo (al di fuori della gestione corrente);
- decisioni di maggior rilievo in materia di organizzazione del lavoro derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimenti di rami d'azienda;

- operazioni di valore superiore ad euro 20.000 (ventimila) (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati) con "Parti Correlate" (per tali intendendosi quelle di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato), diverse da Zi Aeroporti S.p.A. e dalle società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;

- le seguenti operazioni, laddove non già incluse nel *business plan* approvato, sia con riferimento agli importi sia in termini di tempistica:

- i) *capital expenditure* e costi di manutenzione (inclusi accordi o impegni ad effettuarli/sostenerli) di valore superiore ad euro 2.000.000 (duemilioni) all'anno;
- ii) operazioni di valore superiore ad euro 150.000 (centocinquantamila) (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati) con Zi Aeroporti S.p.A. e/o con le società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;
- iii) operazioni di indebitamento finanziario a medio/lungo termine di qualunque genere per importi superiori ad euro 5.000.000 (cinquemilioni) (per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);
- iv) rinuncia a qualunque diritto previsto da, modifica rilevante di termini e condizioni di e/o scioglimento/risoluzione di qualunque atto o documento relativo a, qualunque contratto di finanziamento;

- modifica dei principi contabili o prassi contabili;

- acquisizioni di partecipazioni in altre società o enti (ivi incluse società direttamente controllate o partecipate) e di partecipazioni consortili e di interessenze di qualunque tipo, anche se realizzate a mezzo di operazioni straordinarie, acquisizioni, trasferimenti e/o cessioni di aziende, rami d'azienda e/o asset;

- trasferimenti di partecipazioni in società direttamente controllate o partecipate e di partecipazioni consortili e di interessenze di qualunque tipo, anche se realizzati a mezzo di operazioni straordinarie;

- modifiche rilevanti della Convenzione con ENAC, del Contratto di Programma e/o di altri accordi che disciplinano il sistema tariffario aeroportuale;

- stipula, modifica o scioglimento di patti parasociali di cui la società sia parte;

- avvio del processo di quotazione della società e qualunque operazione ad esso connessa;

- istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie, uffici, rappresentanze, sia in Italia sia all'estero;

- conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante della società per la partecipazione:

- i) alle assemblee straordinarie di società ed enti partecipati, ad eccezione delle delibere strettamente necessarie a: (i) ripristinare il capitale sociale secondo quanto previsto

dall'articolo 2447 e/o 2482 *ter* del codice civile ovvero dalla normativa di volta in volta applicabile, (ii) ripristinare o preservare il rapporto debito/equity, o l'equity minima, ovvero altri *ratio* previsti dai *covenant* finanziari di cui ai contratti di finanziamento di cui la relativa società sia parte, e (iii) rimborsare l'indebitamento finanziario in scadenza, ove la società non disponga di risorse finanziarie sufficienti, e

ii) alle assemblee ordinarie di società ed enti partecipati aventi all'ordine del giorno:

1. la nomina dei membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali e la nomina delle società di revisione;
2. la presentazione della domanda di ammissione a quotazione della relativa società e qualunque operazione ad essa connessa.

All'amministratore delegato viene conferita la delega alla comunicazione esterna e ai rapporti con la stampa, che sarà esercitata in coordinamento con il presidente del consiglio di amministrazione.